



**RASSEGNA DELLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE EUROPEA DEI  
DIRITTI DELL'UOMO – ANNO 2009**

di

**Maria Claudia Villani**

*(Praticante avvocato in Roma)*

30 dicembre 2009

L'anno giudiziario 2009, che ormai volge al termine, è stato caratterizzato da una cospicua produzione giurisprudenziale da parte della Corte europea di Strasburgo. Pur in un contesto connotato da svariate difficoltà tecniche connesse allo smaltimento dell'enorme mole di ricorsi promossi (soprattutto dagli individui), il giudice dei diritti umani ha avuto modo di pronunciarsi su questioni particolarmente delicate che in alcuni casi hanno prodotto un indiscutibile impatto presso l'opinione pubblica. Si riporta di seguito una breve rassegna giurisprudenziale di quelle che sono sembrate le pronunce più significative dell'ultimo anno, privilegiando comunque i casi che hanno direttamente coinvolto il nostro Paese.

- **Caso *SOTIRA c. Italia***, sentenza dell'8 gennaio 2009.

Il ricorrente, vittima di una espropriazione indiretta, lamenta dinanzi alla Corte la violazione del Protocollo n. 1 (protezione della proprietà) e dell'articolo 6, par. 1 della Convenzione (diritto ad un processo equo).

Riportandosi alla propria consolidata giurisprudenza in materia (*Belvedere Alberghiera S.r.l. c. Italia*, n. 31524/96, CEDH 2000-VI ; *Carbonara e Ventura c. Italia*, n. 24638/94, CEDH 2000-VI ; tra le sentenze più recenti, si vedano *Acciardi e Campagna c. Italia*, n. 41040/98, 19 maggio 2005 ; *Pasculli c. Italia*, n. 36818/97, 17 maggio 2005 ; *Scordino c. Italia (n° 3)*, n. 43662/98, 17 maggio 2005 ; *Serrao c. Italie*, n. 67198/01, 13 ottobre 2005 ; *La Rosa e Alba c. Italia (n. 1)*, n. 58119/00, 11 ottobre 2005 ; *Chirò c. Italia (n. 4)*, n. 67196/01, 11 ottobre 2005), la Corte ha ricordato che l'espropriazione indiretta viola il principio di legalità in quanto non è in grado di assicurare un sufficiente grado di certezza giuridica. Più nello specifico, tale istituto è stato ritenuto illegittimo nella misura in cui consente di superare una situazione di illegalità perpetrata dalla amministrazione pubblica nei confronti del privato e di regolamentarla a beneficio della prima, autorizzando in tal modo la PA ad esorbitare illegittimamente dai limiti posti dalle norme in materia di espropriazioni.

Per quanto riguarda la quantificazione dell'indennità riconosciuta dai giudici italiani al ricorrente in applicazione della legge n° 662 del 1996, la Corte non la considera una riparazione integrale del pregiudizio subito. Infine, accertata la violazione del principio di legalità in riferimento all'art. 1 Prot. 1, il giudice di Strasburgo ritiene di non dover nuovamente esaminare tale aspetto in riferimento all'art. 6, par. 1.

Non è stata riconosciuta al ricorrente alcuna somma a titolo di risarcimento del danno a causa della presentazione tardiva della relativa richiesta.

- **Caso TODOROVA c. Italia**, sentenza del 13 gennaio 2009.

Il caso riguarda una cittadina bulgara che ha partorito a Bari due gemelli senza però rivelare il suo nome, in ragione del timore derivante dalla propria condizione precaria di immigrata clandestina. Il giorno stesso un'assistente sociale ha informato l'autorità giudiziaria competente dell'abbandono dei minori. Perciò, tre giorni dopo la loro nascita, i neonati sono stati inviati presso un centro d'accoglienza su direttiva del Tribunale per i Minorenni di Bari. In seguito, nonostante la richiesta della ricorrente di poter disporre di qualche giorno per riflettere e decidere se riconoscere o meno i propri figli, il Tribunale ha nominato un tutore provvisorio disponendo altresì il divieto di visita per la donna.

Il 2 novembre 2005, il Tribunale per i Minorenni ha dichiarato i gemelli adottabili.

Privo di esito è stato il tentativo della madre di ottenere dal Tribunale la sospensione del predetto provvedimento. Così il 6 dicembre i bambini sono stati dati in affidamento preadottivo presso una famiglia.

Nel febbraio 2006, la ricorrente ha chiesto di adottare i propri figli, non riconosciuti alla nascita. Tuttavia anche questa richiesta è stata respinta per questioni sostanzialmente procedurali.

La donna si è quindi rivolta al giudice di Strasburgo il quale, dopo aver valutato che le sue istanze dovessero essere esaminate unicamente ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione, ha ritenuto che tale disposizione fosse applicabile al caso di specie, concludendo perciò per l'ammissibilità della richiesta.

La Corte ha quindi verificato se le autorità italiane avessero agito in violazione degli obblighi positivi nascenti dall'articolo 8 della Convenzione.

Sebbene le autorità italiane abbiano adottato tutte le misure necessarie per proteggere i minori, secondo il giudice europeo il procedimento svoltosi in concreto non ha permesso un sufficiente coinvolgimento della ricorrente. In particolare si afferma che una procedura come quella del caso di specie, in cui la madre non è mai stata sentita, pur avendolo richiesto, ha impedito alla ricorrente di presentare le proprie argomentazioni in modo adeguato ed effettivo. Conseguentemente, lo Stato italiano non ha rispettato gli obblighi positivi nascenti dall'articolo 8 della Convenzione, violando così il diritto ad una vita privata e familiare della ricorrente.

Infine, ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione, la Corte ha riconosciuto alla donna un risarcimento per danni morali pari a 15.000 euro, oltre a 2.150 euro per spese e competenze legali.

- **Caso PIEROTTI c. Italia**, decisione del 20 gennaio 2009.

I ricorrenti erano proprietari di un terreno edificabile che nel gennaio 1980 veniva occupato d'urgenza dal Comune di Lucca. Tra il 1981 e il 1985 il Comune concludeva due accordi per la cessione volontaria del terreno oggetto di esproprio. Venivano quindi pagati due acconti per indennità di esproprio e per indennità di occupazione.

I ricorrenti nel 1992 e nel 2000 proponevano due cause, una davanti al Tribunale di Lucca e l'altra davanti alla Corte d'Appello di Firenze per ottenere il versamento delle indennità definitive di esproprio e di occupazione. Durante le procedure veniva poi depositata una

perizia d'ufficio avente ad oggetto la quantificazione del valore venale del terreno al momento dell'esproprio. In tale perizia veniva anche quantificata l'indennità di esproprio ai sensi dell'articolo 5 bis della legge n. 359/1992. Con sentenza del 14 febbraio 2004, la Corte d'Appello di Firenze condannava il Comune di Lucca a corrispondere per le indennità di esproprio e di occupazione la somma totale di lire 148.067.970 (pari a 76.470 euro).

In merito alla vicenda, la Corte di Strasburgo, dopo aver ripercorso la propria precedente giurisprudenza in tema di espropriazione legittima, avente cioè fini di pubblica utilità (si veda *Scordino c. Italia* (n° 1) [GC], n° 36813/97 § 96; *Mason e altri c. Italia* (equa soddisfazione) n° 43663/98 § 37 24 luglio 2007), ha accertato che l'esproprio subito dai ricorrenti non rivestiva i requisiti eccezionali che avrebbero potuto altrimenti giustificare il riconoscimento di un'indennità inferiore a quella del valore di mercato del bene oggetto di causa. Constatando l'inadeguatezza dell'indennità accordata, la Corte ha quindi dichiarato la violazione dell'articolo 1 del Protocollo n° 1. Lo Stato italiano è stato perciò condannato a corrispondere una somma pari alla differenza tra il valore di mercato del terreno al momento dell'esproprio e l'indennizzo ottenuto a livello nazionale nonché a pagare una somma pari a 340.000 € per danni materiali.

- **caso *SUD FONDI S.R.L. c. Italia***, decisione del 22 gennaio 2009.

La vicenda riguarda il cd. eco-mostro di PUNTA PEROTTI sito sul lungomare di Bari, interessato negli anni '90 da un tortuoso processo di lottizzazione. La carenza di chiarezza e trasparenza delle norme urbanistiche regionali aveva infatti permesso il rilascio di concessioni edilizie in palese violazione dei vincoli paesaggistici imposti dalla normativa nazionale. In conseguenza, l'autorità penale aveva assolto i costruttori perché il fatto non costituiva reato, pur ritenendo doveroso confiscare gli edifici costruiti e i terreni facenti parte della lottizzazione, giudicata illegale. Su questo caso la CEDU si è pronunciata per ben tre volte: con due decisioni, rispettivamente del 23 settembre 2004 e del 30 agosto 2007 e con la sentenza in oggetto del gennaio 2009. In particolare, la Corte ha ritenuto che la confisca, applicata ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 47/1985 - e secondo un'elaborazione giurisprudenziale costante qualificata mera sanzione amministrativa -, fosse arbitraria.

Pertanto, è stata ravvisata la sussistenza di una duplice violazione della Convenzione sia rispetto all'articolo 7 che all'articolo 1 Protocollo n. 1, per assenza delle condizioni di prevedibilità e accessibilità delle disposizioni normative interne. Il giudice di Strasburgo ha affermato che la base legale dell'infrazione non rispondeva a criteri di chiarezza, accessibilità e prevedibilità e che, pertanto, non era possibile prevedere che alla stessa si potesse connettere una sanzione. Perciò la confisca, in quanto non "prevista dalla legge", è stata qualificata quale sanzione arbitraria ai sensi dell'articolo 7 della Convenzione. L'assenza di una base legale ha comportato altresì la violazione dell'art. 1 Prot. n. 1. Sebbene la decisione sulle spese sia stata rinviata, è prevedibile che lo Stato italiano dovrà subire una pesante condanna. Sono stati invece liquidati i danni morali, le spese e competenze legali che, per ciascuna società ricorrente, sono stati quantificati rispettivamente in 10.000 e 30.000 euro.

- **Caso *SERINO c. Italia* (n. 2)**, decisione del 31 gennaio 2009.

In questa vicenda il ricorrente, parte di un giudizio civile iniziato nel 1992 e nel 2003 ancora pendente, presentava ricorso davanti alla CEDU già nel novembre 1998, lamentando l'eccessiva durata della procedura interna.

Nel frattempo entrava in vigore la c.d. legge Pinto, legge 24 marzo 2001 n. 89, normativa volta proprio ad ovviare all'eccessiva durata delle procedure promosse a livello nazionale, che consentiva al ricorrente di avvalersi del nuovo ricorso davanti alla Corte d'Appello competente per ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'irragionevole durata del processo.

Con sentenza del 17 giugno 2002, la Corte d'Appello competente accertava l'eccessiva durata della procedura, riconoscendo al ricorrente un risarcimento dei danni pari a 2.000 euro, oltre alle spese e competenze di procedura quantificate in 1.720 euro.

Il ricorrente tuttavia, non ritenendo sufficiente il risarcimento riconosciuto a livello nazionale, chiedeva alla Corte europea di riprendere l'esame del suo ricorso e di accertare la persistenza della violazione lamentata.

La CEDU ha valutato la durata della procedura nazionale in 10 anni e 2 mesi per un grado di giudizio e ha ritenuto che il risarcimento riconosciuto a seguito della procedura promossa ai sensi della legge "Pinto" non fosse sufficiente. Inoltre, ha considerato l'ulteriore circostanza

che la somma accordata per l'eccessiva durata non fosse stata ancora versata, a diciotto mesi dal deposito della decisione della Corte d'Appello.

Il giudice europeo ha pertanto ritenuto che il ricorrente potesse pretendersi ancora vittima ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione, pur non accordandogli alcuna somma ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione a causa della non tempestività della sua richiesta di equa soddisfazione.

- **Caso ZARA c. Italia**, decisione dell'8 febbraio 2009.

La vicenda riguarda un ricorrente condannato per omicidio a trenta anni di detenzione a cui il Ministero della Giustizia aveva applicato il regime speciale di detenzione previsto all'articolo 41**bis** della legge n. 354 del 26 luglio 1975, a partire dal 14 luglio 1998, regime che veniva prorogato sino al 31 dicembre 2002. Il provvedimento prevedeva una serie di restrizioni al regime di detenzione ordinaria, quali la limitazione delle visite dei familiari (al massimo una al mese per un'ora), il divieto di incontrare terze persone, il divieto di telefonare, il divieto di ricevere o inviare somme di danaro oltre un ammontare determinato, il divieto di ricevere più di due pacchi al mese, il divieto di esercitare attività artigianali e il divieto di organizzare attività culturali, ricreative e sportive. Inoltre, tutta la corrispondenza veniva sottoposta a controllo (in particolare, anche alcuni documenti inviati alla CEDU anche successivamente alla fine del regime speciale di detenzione, ossia nel 2007).

La Corte ha ricostruito il diritto interno rilevante per il caso di specie, ripercorrendo la propria giurisprudenza, in particolare le sentenze *Ospina Vergas c. Italia*, n° 40750/98, §§ 23-33, 14 ottobre 2004 e *Ganci c. Italia*, n°41576/98, §§ 19-31, CEDH 2003-XI. Ha inoltre ricordato le riforme legislative introdotte con le leggi n. 279 del 23 dicembre 2002 e n. 95 dell'8 aprile 2004, facendo tuttavia notare che la legge n. 95/2004 non ha permesso di rimediare alle violazioni avvenute precedentemente alla sua entrata in vigore. Infine è stata richiamata la sentenza della Corte di Cassazione, Sez. I, n. 4599 del 26 gennaio 2004, depositata in data 5 febbraio, *Zara* in cui la Suprema Corte italiana si è discostata dalla sua precedente giurisprudenza, affermando che un detenuto ha interesse ad ottenere una decisione contro il decreto del Ministero della Giustizia che dispone il regime di detenzione speciale ai sensi dell'articolo 41**bis**, anche quando il periodo di validità di tale provvedimento è scaduto e questo per gli effetti diretti che tale decisione può avere sui decreti emessi successivamente.

Dinanzi al giudice europeo il ricorrente ha lamentato la violazione degli articoli 3, 6, par.1, 13 e 8 della Convenzione.

Riguardo all'articolo 3 della Convenzione, il ricorrente affermava che il regime speciale applicatogli ai sensi dell'articolo 41*bis* per un lungo periodo di tempo fosse un trattamento inumano e degradante. La CEDU, in merito a tale violazione, ha ritenuto che l'applicazione continua di tale regime speciale non abbia superato il limite minimo di gravità richiesto ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione. Tale parte del ricorso è stata perciò respinta perché manifestamente infondata.

Invocando la violazione dell'articolo 13 della Convenzione, il ricorrente intendeva dimostrare l'assenza nell'ordinamento nazionale di un ricorso effettivo contro le decisioni di proroga del regime di detenzione speciale. La CEDU, dopo aver riqualficato questa doglianza esclusivamente sotto il profilo dell'accesso ad un tribunale, garantito dall'articolo 6, par. 1 della Convenzione, ha constatato che il ricorrente non ha prodotto alcun ricorso avverso i decreti ministeriali di proroga. Ha pertanto ritenuto di respingere questa parte del ricorso perché non sufficientemente provata.

Il ricorrente si lamentava infine che le restrizioni ininterrotte alle modalità di visita dei familiari e alla sua corrispondenza avessero causato la violazione dell'articolo 8 della Convenzione.

Quanto alle limitazioni riguardanti le visite familiari, la CEDU, dopo aver ricordato la pericolosità di coloro che appartengono al crimine organizzato, in grado di comunicare con la propria organizzazione, anche se detenuti, attraverso i propri familiari, ha ritenuto che tali misure non fossero sproporzionate rispetto alla necessità di garantire in una società democratica, la sicurezza pubblica, la difesa dell'ordine e la prevenzione delle infrazioni penali (*ex art. 8, par. 2, CEDU*). Riguardo invece alle limitazioni alla corrispondenza, e in particolare ai controlli effettuati sulla corrispondenza diretta alla CEDU, quest'ultima ha ritenuto che vi sia stata violazione della normativa nazionale e in particolare dell'articolo 18*ter* della legge n. 95/2004, che prevede che non vi debba essere alcun controllo della corrispondenza intrattenuta dal detenuto con il proprio avvocato e indirizzata agli organi internazionali competenti in materia di diritti umani. Conseguentemente è stata ritenuta sussistente la violazione dell'articolo 8 della Convenzione.

- **Caso *C.G.I.L. e COFFERATI c. Italia***, decisione del 24 febbraio 2009.

Con tale pronuncia l'Italia è stata condannata per la violazione dell'art. 6 par. 1 della Convenzione per negato accesso alla giustizia.

La vicenda riguarda l'immunità parlamentare invocata dall'On. Umberto Bossi, all'epoca dei fatti Ministro delle Riforme e deputato, per evitare un procedimento civile promosso dai ricorrenti anche nei suoi confronti per le dichiarazioni, ritenute diffamatorie, rilasciate nel corso di un'intervista avente ad oggetto l'assassinio di Marco Biagi.

La Corte, condannando il nostro Paese, ha ritenuto che l'intervento della Camera dei deputati che ha riconosciuto l'immunità parlamentare all'On. Bossi e successivamente la decisione della Corte costituzionale, che si è limitata a respingere per motivi puramente formali il ricorso per il presunto conflitto di competenza tra poteri dello Stato, abbiano impedito ai ricorrenti di accedere alla giustizia così come garantito dalla Convenzione.

Il giudice ha quindi disposto a favore dei ricorrenti un risarcimento pari ad 8.000 euro ciascuno per danni morali.

- **Caso *BEN KHEMAIS c. Italia***, decisione del 24 febbraio 2009.

Con la sentenza in oggetto la Corte ha condannato l'Italia per la violazione dell'articolo 3 (divieto di tortura e di trattamenti inumani o degradanti) e dell'art. 34 (diritto di presentare un ricorso davanti alla CEDU) della Convenzione.

Si ricorda che in questa vicenda il ricorrente, cittadino tunisino raggiunto da un provvedimento di espulsione emesso nei suoi confronti dalle autorità italiane, aveva chiesto alla Corte di intervenire per sospendere tale provvedimento in via d'urgenza ai sensi dell'art. 39 del regolamento. La CEDU, nel marzo 2007, aveva quindi invitato le autorità italiane a sospendere la procedura di espulsione del ricorrente, sussistendone i requisiti. Nonostante ciò,



nel giugno 2008, le autorità italiane espellevano il ricorrente verso la Tunisia, dove lo stesso risultava ancora detenuto al momento della pronuncia.

Ciò che rileva in tale sentenza è che il giudice dei diritti umani non si è limitato a condannare il nostro paese per aver eseguito l'espulsione, ma anche e soprattutto per non essersi adeguato alle misure provvisorie disposte nei suoi confronti ai sensi dell'art. 39 del Regolamento. Così facendo, l'Italia non ha rispettato l'impegno di non ostacolare in nessun modo l'esercizio efficace di presentare ricorso davanti a tale istanza internazionale.

- **Caso *ERRICO c. Italia***, decisione del 24 febbraio 2009.

In questo caso il ricorrente, invocando l'articolo 8 della Convenzione, si lamentava di essere stato separato dalla figlia, accolta in una casa famiglia nel 2002. Il sig. Errico denunciava inoltre l'iniquità e l'eccessiva durata della procedura svoltasi davanti al Tribunale per i Minorenni di Napoli. Il Tribunale infatti aveva deciso di disporre l'allontanamento della minore in seguito ad una procedura penale aperta nei confronti del ricorrente per presunti abusi sessuali sulla figlia. In seguito, dopo l'archiviazione del procedimento penale, l'autorità giudiziaria competente aveva potuto ristabilire l'autorità genitoriale per il ricorrente.

La Corte europea ha accertato la violazione dell'art. 8 della Convenzione in quanto ha ritenuto che il periodo di tempo impiegato per ottenere l'archiviazione definitiva del giudizio penale sia durato eccessivamente e tale elemento avrebbe definitivamente influito sul procedimento pendente davanti all'autorità giudiziaria competente a decidere sull'autorità genitoriale.

Infatti, è stato solo a partire dall'archiviazione del procedimento penale che il ricorrente ha potuto presentare istanza per riottenere l'autorità genitoriale sulla figlia minore. Tale decisione, dall'esito favorevole, è intervenuta infatti a breve termine.

- **Casi *CIFRA e altri c. Italia*** decisione del 10 marzo 2009.

Le sentenze pronunciate nei casi in oggetto riguardano la censura da parte del giudice dei diritti umani di alcune norme in materia fallimentare ritenute incompatibili con gli articoli 8 e 13 della Convenzione.

In particolare, riguardo all'articolo 8, la CEDU ha accertato che la richiesta di riabilitazione, azionabile solo dopo cinque anni dalla chiusura del fallimento, fosse un'ingerenza nel diritto al rispetto della vita privata dei ricorrenti non «necessaria in una società democratica» ai sensi dell'articolo 8, par.2 della Convenzione (§§ 14 e 15 della sentenza).

La Corte ha inoltre accertato che l'assenza di un ricorso azionabile avverso le incapacità personali derivanti dall'iscrizione del nome del fallito nell'omonimo registro e perduranti fino all'ottenimento della riabilitazione civile, fosse in violazione dell'articolo 13 della Convenzione (§ 17).

Nel caso SHAW c. Italia (n° 981/04), la CEDU ha anche ritenuto sussistente la violazione dell'articolo 6 par. 1 (eccessiva durata della procedura fallimentare) della Convenzione, dell'articolo 1 del Prot. n° 1 (tutela dei beni) e dell'articolo 2 del Protocollo n° 4 (libertà di circolazione).

- **Caso *ABDELHEDI e altri c. Italia***, decisioni del 24 marzo 2009.

Accogliendo le richieste dei ricorrenti, la Corte ha definito 8 ricorsi promossi contro l'Italia, da altrettanti cittadini tunisini colpiti da decreto di espulsione. La Corte ha accertato che qualora i ricorrenti venissero rinviiati in Tunisia, ci sarebbe il rischio concreto che gli stessi possano essere sottoposti a tortura, in violazione dell'art. 3 della Convenzione. Invero, in tema di espulsioni verso la Tunisia, il giudice ha ricordato che l'Italia non aveva ottemperato alle indicazioni della CEDU già nel caso *Ben Khemais c. Italia* (ricorso n° 246/07), nel quale l'Italia è stata condannata non solo per la violazione dell'articolo 3 (divieto di tortura e di trattamenti inumani o degradanti), ma anche per la violazione dell'articolo 34 (diritto di presentare un ricorso davanti alla CEDU) della Convenzione. L'Italia, in quell'occasione, non aveva infatti rispettato l'impegno di non ostacolare in alcun modo l'esercizio del diritto di presentare efficacemente ricorso davanti alla CEDU.

Al caso Ben Khemais è seguito quello del ex-imam tunisino, *Mourad Trabelsi*, condannato in Italia per terrorismo internazionale, espulso nel dicembre 2008 dalle autorità italiane verso la Tunisia, nonostante la CEDU avesse indicato all'Italia di non procedere.

In tutti i casi menzionati, la CEDU si riporta al precedente giurisprudenziale *Saadi c. Italia*, [GC], n. 37201/06, sentenza del 28 febbraio 2008. Tale pronuncia offre un quadro assolutamente chiaro delle condizioni realmente esistenti in Tunisia in termini di compressione dei diritti fondamentali e il suo richiamo è sufficiente a dimostrare come il divieto assoluto di tortura o di trattamenti e pene inumani o degradanti, garantito dall'art. 3 della Convenzione, possa essere costantemente violato in questo Paese.

- **Caso SIMALDONE c. Italia**, decisione del 31 marzo 2009.

La Corte, ripercorrendo i principi elaborati dalla sua giurisprudenza in materia di iniqua durata dei giudizi, fornisce nuove chiavi di lettura, affrontando in maniera approfondita e completa la situazione dell'eccessivo ritardo nell'esecuzione delle decisioni "Pinto", ovvero di quelle sentenze che dovrebbero ovviare proprio a tale patologica situazione.

Con questa sentenza, la CEDU lancia un monito all'Italia, esortandola in particolare a concentrarsi sul ritardo nei pagamenti dei risarcimenti "Pinto".

Il giudice di Strasburgo, tra l'altro, ricorda che è inopportuno chiedere ad una persona, la quale abbia ottenuto un credito esigibile nei confronti dello Stato, di iniziare un procedimento d'esecuzione forzata per ottenere soddisfazione.

Ribattendo inoltre ad un'obiezione sollevata dal Governo italiano circa l'obbligo di promuovere una procedura "Pinto" per lamentarsi dell'eccessiva durata dell'esecuzione della stessa decisione "Pinto", la Corte afferma che se così fosse, il ricorrente si vedrebbe imprigionato in un circolo vizioso in cui le disfunzioni del rimedio nazionale lo obbligherebbero ad iniziarne un altro. Tale soluzione sarebbe irragionevole e costituirebbe un ostacolo sproporzionato all'esercizio efficace del diritto ad un ricorso, così come stabilito dall'art. 34 della Convenzione (vedasi al § 44 della sentenza Simaldone).

Per quanto riguarda il ritardo nell'esecuzione della decisione « Pinto », che scatta a partire dal decorso del termine di sei mesi dalla data di deposito di tale pronuncia, la CEDU ha ritenuto di doverlo analizzare come ingerenza nel diritto al rispetto dei beni del ricorrente (art. 1 del Protocollo n° 1), riconoscendone la violazione.

Riguardo alla violazione dell'art. 13 della Convenzione, sollevata dal ricorrente per l'insufficienza e il ritardo nel pagamento dell'indennizzo nazionale, la Corte ha dichiarato ricevibile la pretesa solo per ciò che riguarda il ritardo nel pagamento. La CEDU ha affermato quindi che il ritardo riscontrato nel caso di specie, pari a dodici mesi, non poteva considerarsi, allo stato, sufficientemente importante per poter permettere di rimettere in discussione l'effettività del rimedio « Pinto ». Pertanto anche questa parte del ricorso è stata respinta nel merito.

Lo Stato italiano è stato infine condannato a risarcire al ricorrente le somme di 3.950 euro per danni morali e di 1.000 euro per spese e competenze legali.

- **Caso *CHERIF e altri c. Italia***, decisione del 7 aprile 2009.

I ricorrenti, i primi due fratelli e cittadini tunisini e la terza cittadina italiana e compagna del primo ricorrente, si sono rivolti alla CEDU lamentando che l'esecuzione del decreto di espulsione emesso nei confronti del primo ricorrente, avrebbe violato gli articoli 3, 6, 8, 13 e 34 della Convenzione. La decisione è stata particolarmente sofferta, avendo votato favorevolmente quattro giudici su sette. In particolare, da un lato la Corte non ha ritenuto di accertare la violazione dell'art. 8 per il secondo e la terza ricorrente; dall'altro, nel considerare la situazione personale del primo ricorrente, condannato in Italia e in Tunisia, si è discostata dalla propria giurisprudenza elaborata in materia di valutazione della situazione di stranieri che commettono reati e ha ritenuto di poter condividere i sospetti formulati dal Governo italiano. Il caso in esame propone inoltre la delicata questione della rappresentanza del ricorrente davanti alla CEDU.

In merito la Corte, richiamando l'art. 36 del suo Regolamento, ha ricordato che *“le persone fisiche possono inizialmente presentare un ricorso agendo sia personalmente che a mezzo di un rappresentante”* e che una volta che il ricorso è notificato allo Stato convenuto ogni ricorrente deve, salvo decisione contraria del Presidente della Camera, essere rappresentato da un avvocato abilitato. Infine, il ricorso presentato ai sensi dell'art. 34 della Convenzione deve essere presentato per iscritto e deve essere sottoscritto dal ricorrente o da un suo rappresentante. Quando il ricorrente è rappresentato, il suo difensore deve produrre, ai sensi dell'art. 45 del Regolamento, una procura o un mandato scritto. La CEDU, pur tenendo

presente l'impossibilità per il primo ricorrente di sottoscrivere un mandato nell'imminenza della sua espulsione, ha rilevato che successivamente, pur trovandosi in carcere a Tunisi, avrebbe comunque potuto conferire valido mandato ad un avvocato. A maggior ragione, una volta liberato, nel Gennaio 2008, avrebbe potuto prendere contatto con il proprio difensore ed inviare una procura per farsi rappresentare validamente davanti alla CEDU.

Tenendo presente tali circostanze, la CEDU ha ritenuto che il primo ricorrente non avesse più l'interesse a mantenere il ricorso. In più essa ha dichiarato di non dover proseguire nell'esame del ricorso ai sensi dell'art. 37 della Convenzione, ricordando che le questioni sollevate nel caso di specie erano state già trattate nei casi *Saadi c. Italia* (n. 37201/06), sentenza di Grande Camera del 28 febbraio 2008 e in altre sentenze riguardanti casi simili come per esempio il caso *Ben Khemais c. Italia* (n. 246/07), sentenza del 24 febbraio 2009, per cui pareva sufficiente un mero rinvio a tali precedenti.

Il secondo e la terza ricorrente hanno lamentato anche la violazione dell'articolo 8 della Convenzione, in quanto l'espulsione del primo ricorrente avrebbe pregiudicato la loro vita familiare. La CEDU tuttavia, pur riconoscendo l'ammissibilità dell'applicazione di tale articolo non ha alla fine ritenuto di accertare la violazione del diritto al rispetto della vita familiare dei ricorrenti.

In particolare la CEDU ha riconosciuto che l'ingerenza dello Stato perseguiva uno scopo legittimo, ossia la protezione della sicurezza pubblica, la difesa dell'ordine e la prevenzione di delitti. La CEDU ha preso in considerazione, oltre alle condanne penali del ricorrente, soprattutto le informazioni raccolte dal Ministero dell'Interno secondo cui vi sarebbero stati elementi che portavano a pensare che il primo ricorrente avesse intrattenuto relazioni con persone appartenenti all'integralismo islamico in Italia. Tali sospetti sarebbero stati rafforzati dal fatto che il primo ricorrente era stato processato in Tunisia per appartenenza ad un'organizzazione terroristica e che pur essendo stato assolto per tale imputazione, era stato comunque riconosciuto colpevole per contribuzioni a membri di una banda di malviventi e condannato, per questo motivo, ad un anno di reclusione.

Riguardo alla situazione familiare del primo ricorrente, la CEDU ha ritenuto che i figli, ancora giovani, avrebbero potuto trasferirsi in Tunisia riuscendo ad adattarsi al nuovo Paese.

Infine, riguardo al fatto che il primo ricorrente non possa tornare in Italia se non con un'autorizzazione ministeriale *ad hoc*, la CEDU ha ritenuto che questo sia giustificato dal fatto che l'interesse pubblico debba prevalere sull'interesse al rispetto della vita familiare del primo ricorrente, peraltro condannato e gravemente sospettato.

Come già ricordato, questa decisione non è stata presa all'unanimità, ma con quattro voti favorevoli e tre contrari, tra questi anche quello della stessa Presidente di Sezione, la sig.ra F. Tulkens. Secondo questi tre giudici l'espulsione del primo ricorrente avrebbe invece comportato una violazione dell'art. 8 della Convenzione. Prendendo in esame i casi di espulsione di stranieri delinquenti e richiamando in particolare le sentenze *Boutif c. Suisse*, del 2 agosto 2001 e *Uner c. Paesi Bassi*, del 18 ottobre 2006 (GC), i giudici dissenzienti hanno ricordato quali siano i criteri da applicarsi per valutare se un provvedimento di espulsione sia necessario in una società democratica nonché proporzionato allo scopo legittimo perseguito.

In particolare, i tre giudici dissenzienti hanno fatto presente che la durata del soggiorno del primo ricorrente era stata importante avendo lo stesso vissuto in Italia per quattordici anni.

Rispetto alla natura e gravità dei reati commessi sul territorio italiano, i tre giudici hanno rilevato che in relazione ad altri casi esaminati dalla CEDU il percorso del ricorrente non era di tale gravità da giustificare che “*le esigenze di protezione dell'ordine pubblico e della sicurezza nazionale prevalessero sugli interessi familiari*” (§ 66 della sentenza). I tre giudici hanno fatto inoltre notare che l'ultima condanna del primo ricorrente risale al 1999 mentre l'espulsione è avvenuta nel 2007.

I giudici dissenzienti hanno fatto presente che i sospetti sul primo ricorrente hanno avuto un peso sproporzionato, costituendo l'elemento determinante che ha portato la maggioranza a votare per la non violazione dell'articolo 8 della Convenzione. D'altra parte, i sospetti fondati sulla pericolosità del primo ricorrente si sono rivelati inconsistenti, dato che le autorità tunisine non lo hanno condannato per fatti legati al terrorismo.

Infine, riguardo alla situazione familiare del ricorrente, i giudici ritengono che la famiglia del ricorrente avrebbe subito un trauma se l'avesse seguito in Tunisia. I giudici affermano infatti che il loro trasferimento in Tunisia sarebbe apparso irrealistico ed inumano.

I tre giudici dissenzienti ricordano infine che è incontestabile la necessità di proteggersi dalla minaccia del terrorismo, ma che la protezione più sicura contro tale minaccia deve essere il rispetto dei diritti fondamentali.

- Casi *SAVINO c. Italia*, *PERSICHETTI c. Italia e BORGIO e ALTRI c. Italia*, decisioni del 28 aprile 2009.

Nei primi due giudizi i ricorrenti, impiegati presso la Camera dei Deputati, non avendo ottenuto delle indennità lavorative, si erano rivolti alla Commissione giurisdizionale per il personale della Camera dei Deputati e in seguito alla Sezione giurisdizionale dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati.

Nel terzo ricorso i ricorrenti avevano invece chiesto di partecipare ad un concorso per commessi parlamentari, venendo selezionati e quindi ammessi. Nonostante ciò i loro nominativi non erano stati inseriti nella lista delle persone che avevano superato le prove scritte. Per questo motivo decidevano di rivolgersi alla Commissione giurisdizionale per il personale della Camera dei Deputati, poi alla Sezione giurisdizionale dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati e infine alla Corte di Cassazione.

Tutti i ricorrenti si sono lamentati di non aver avuto accesso a un tribunale ai sensi dell'articolo 6 § 1 della Convenzione (diritto ad un processo equo). A loro avviso infatti la Commissione e la Sezione giurisdizionale per il personale della Camera dei Deputati non possono essere considerate come tribunali secondo la legge, non avendo l'indipendenza e l'imparzialità richieste dalla Convenzione.

La CEDU ha accertato la violazione dell'art. 6 § 1 della Convenzione. Per arrivare a tale conclusione la stessa ha preliminarmente accertato l'ammissibilità del ricorso, ricordando la propria giurisprudenza applicabile in caso di controversie aventi ad oggetto un diritto di carattere civile (*Vilho Eskelinen e altri c. Finlandia* [GC], n° 63235/00, CEDH 2007; *Pudas c. Svezia*, 27 ottobre 1987, serie A n° 125-A, § 31 ; *Neves e Silva c. Portogallo*, 27 avril 1989, série A n° 153-A, p. 14, § 37 *Athanassoglou e altri c. Svizzera* [GC], n° 27644/95, § 43, CEDH 2000-IV ; *Mennitto c. Italia* [GC], n° 33804/96, § 23, CEDH 2000-X ).

Dichiarata l'applicabilità dell'articolo 6, par.1 della Convenzione, la CEDU ha quindi esaminato nel merito il caso. In particolare essa ha inteso verificare se le esigenze della Convenzione fossero state rispettate e se la Commissione e la Sezione della Camera dei deputati potessero considerarsi come "tribunali costituiti dalla legge, indipendenti e imparziali" .

Riguardo al primo punto, ossia se la Commissione e la Sezione della Camera potessero considerarsi come tribunali "costituiti dalla legge", la CEDU ha fatto presente che tale espressione riflette il principio dello Stato di diritto volto ad evitare che l'organizzazione del sistema giudiziario venga lasciato alla discrezione del potere esecutivo, dovendo invece essere trattato da una legge del Parlamento (*Zand c. Austria*, n° 7360/76, rapporto della Commissione del 12 ottobre 1978, DR 15, § 69). Secondo la CEDU, la portata normativa del regolamento della Camera dei deputati possiede le qualità di accessibilità e prevedibilità richieste dall'art. 6, par.1 della Convenzione. Difatti, benché il regolamento non sia stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, esso è facilmente accessibile e consultabile dalle persone interessate. Inoltre è redatto in termini sufficientemente chiari per permettere alla persona interessata di conoscere le regole procedurali applicabili davanti alla Commissione e alla Sezione. Pertanto, secondo la CEDU, la Commissione e la Sezione giurisdizionale della Camera dei deputati soddisfano l'esigenza di fondamento legale richiesta dall'art. 6, par. 1 della Convenzione.

Riguardo al secondo aspetto, ossia se la Commissione e la Sezione possano essere considerati "imparziali e indipendenti", la CEDU ha invece ritenuto che non ci fosse il rispetto della disposizione da ultimo richiamata. Quanto alla condizione di "imparzialità", la CEDU ha ricordato che essa possiede due aspetti: uno soggettivo, secondo cui il tribunale non deve manifestare alcuna posizione o pregiudizio personale e l'altro obiettivo, secondo cui il tribunale deve offrire garanzie sufficienti per escludere che ci siano legittimi dubbi riguardo alla sua imparzialità. In pratica, riguardo all'imparzialità obiettiva, non devono sussistere fatti che possano far sospettare dell'imparzialità dei giudici, indipendentemente dalla loro condotta personale.

Pur considerando pacifica l'esistenza dell'imparzialità soggettiva in tali organi, il giudice dei diritti umani ha ritenuto in particolare che le modalità per la composizione della Sezione, organo d'appello, interamente formato da membri dell'Ufficio, ossia dell'organo della Camera dei deputati competente a decidere sulle principali questioni amministrative, tra cui la



contabilità e l'organizzazione dei concorsi per l'assunzione del personale, sollevi dubbi quanto alla sua imparzialità obiettiva. Da qui l'accertamento della violazione dell'art. 6, par.1 della Convenzione.

La CEDU ha condannato il Governo italiano a rimborsare le spese e competenze legali, quantificate in 10.000 euro per ciascun ricorrente.

- **Caso DADDI c. Italia**, decisione del 14 luglio 2009.

Questo caso presenta profili di particolare interesse in quanto la CEDU affronta la questione dell'obbligatorietà della presentazione dell'istanza di prelievo nelle procedure promosse davanti all'autorità giudiziaria amministrativa, ai fini dell'accertamento della violazione dell'art. 6 § 1 della Convenzione a livello nazionale. Infatti la ricorrente, invocando l'articolo 6 § 1 della Convenzione, ha lamentato l'eccessiva durata di una procedura giudiziaria promossa davanti al Tribunale amministrativo regionale della Toscana, rivolgendosi direttamente alla CEDU senza esperire il rimedio interno previsto dalla « *legge Pinto* ». In particolare, la sign.ra Daddi ha rilevato che l'art. 54, comma 2, del decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008, entrato in vigore lo stesso giorno, avrebbe reso il rimedio Pinto non effettivo, in violazione dell'art. 13 della Convenzione.

La Corte, pur respingendo il ricorso, ha delineato e chiarito alcuni aspetti e in particolare è ritornata a riesaminare la questione della necessità di presentare l'istanza di prelievo nel processo amministrativo. Essa ha inoltre affermato che non si può escludere *a priori* la via di ricorso interna prevista dalla « *legge Pinto* », indicando che, allo stato attuale, le nuove condizioni imposte dalla recente normativa citata devono essere esperite.

Riguardo agli obblighi delle parti in un procedimento amministrativo ed in particolare all'istanza di prelievo, la CEDU ha voluto ricordare la sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 28507/05 del 15 dicembre 2005 che afferma che “...*la lesione del diritto ad una ragionevole durata del processo va riscontrata, anche per le cause proposte davanti al giudice amministrativo, con riferimento al periodo di tempo decorso dall'instaurazione del procedimento, senza che su di esso possa incidere la mancata o ritardata presentazione dell'istanza di prelievo*”.

È stata altresì ripercorsa la giurisprudenza europea in proposito, nella quale si è affermato che nelle procedure davanti ai tribunali amministrativi regionali, la durata della procedura deve essere considerata a partire dalla data di deposito del ricorso sino alla data di deposito della sentenza, a prescindere dalla presentazione o meno, o dalla ritardata presentazione dell'istanza di prelievo da parte dell'interessato (si vedano le decisioni *Di Pede c. Italia* (n. 2), ricorso n. 56225/00, 19 febbraio 2002; *Ciotta c. Italia*, n. 41804/98, 27 febbraio 2001; e le sentenze *Gaudenzi c. Italia*, n. 44340/98, §§5 e 12, 9 luglio 2002; *Comitini c. Italia*, n. 41811/98, §§ 5 e 9, 27 febbraio 2001; *Miele c. Italia*, n. 44338/98, §§ 4 e 7, 21 novembre 2000). La CEDU ha ricordato inoltre che per sollecitare un esame più rapido del caso, il ricorrente deve utilizzare solamente quei mezzi che abbiano possibilità di successo (*Muti c. Italia*, sentenza del 23 marzo 1994, § 16). Infine, secondo la Corte, la Cassazione, con la citata sentenza n. 28507/05, si è uniformata alla giurisprudenza di Strasburgo.

Riguardo all'introduzione dell'obbligo di presentare l'istanza di prelievo, ora previsto dalla norma contenuta nell'art. 54, comma 2, del decreto legge n° 112 del 25 giugno 2008, la CEDU afferma cautamente che l'esistenza di un tale obbligo può essere accettabile in diritto interno solo a partire dal 25 giugno 2008 ed esclusivamente allo scopo di attivare, in una fase successiva e attraverso il "ricorso Pinto", la richiesta di risarcimento danno per la durata irragionevole della procedura.

La CEDU lancia inoltre un monito per quanto riguarda i procedimenti ancora pendenti davanti alle giurisdizioni amministrative al 25 giugno 2008 ai quali non dovrebbe applicarsi il richiamato art. 54 § 2 del decreto legge n. 112/2008. Tenere in considerazione ai fini della determinazione della durata della procedura, il lasso di tempo precedente al 25 giugno 2008 potrebbe privare in modo sistematico alcuni ricorrenti della possibilità di ottenere a livello interno, tramite il "rimedio Pinto", di un risarcimento appropriato.

- **Caso *SULEJMANOVIC c. Italia***, decisione del 16 luglio 2009.

Si tratta del primo caso di accertamento della violazione dell'art. 3 della Convenzione per sovraffollamento carcerario nei confronti dell'Italia. Sicuramente il tema trattato in questa sentenza è emblematico e di grande attualità in considerazione del preoccupante radicamento del sovraffollamento negli istituti penitenziari del nostro Paese. La vicenda riguarda un

cittadino bosniaco, Izet Sulejmanovic, condannato per furto, ricettazione e falso, il quale viene arrestato il 30 novembre 2002 mentre si trova a Roma per ottenere un permesso di soggiorno. Il Sulejmanovic deve scontare nel complesso un anno, nove mesi e cinque giorni di reclusione e pertanto viene condotto nel carcere di Rebibbia a Roma. Nel luglio 2003, il citato carcere ospitava 1.560 persone nonostante la sua capacità di accoglienza fosse limitata a 1.271 persone. Il Sulejmanovic viene recluso in diverse celle, tutte di 16,20 m<sup>2</sup>, ad ognuna delle quali è collegato un locale sanitario di 5,04 m<sup>2</sup>. Il ricorrente dall'inizio della sua detenzione fino al 15 aprile 2003 condivide la cella con altre cinque persone. Pertanto ogni detenuto dispone di una superficie media di 2,70 m<sup>2</sup>. Dal 15 aprile al 20 ottobre 2003, il Sulejmanovic viene trasferito in un'altra cella, condivisa con altre quattro persone. Pertanto ogni detenuto dispone di una superficie media di 3,40 m<sup>2</sup> nella quale rimane rinchiuso quotidianamente per diciotto ore e trenta minuti a cui si deve aggiungere un'ora per i pasti.

Il Sulejmanovic chiede inoltre per due volte di poter lavorare durante il suo periodo di detenzione, ma invano. Il 20 ottobre 2003, il Sulejmanovic, dopo aver beneficiato di uno sconto di pena, viene rimesso in libertà.

Riguardo alle caratteristiche dei locali in cui i detenuti devono soggiornare disposte dal diritto interno, la CEDU richiama l'articolo 6 della legge n. 354 del 26 luglio 1975 nonché gli articoli 6 e 7 del decreto presidenziale n. 230 del 30 giugno 2000. Per quanto riguarda il piano internazionale, la CEDU fa espresso riferimento all'articolo 18 delle Norme penitenziarie europee, adottate con raccomandazione Rec (2006)2 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa.

I principi generali richiamati dalla CEDU nel caso in esame permettono di ripercorrere la giurisprudenza sviluppatasi in materia. La Corte, facendo riferimento alle sentenze della Grande Camera nei casi *Saadi c. Italia*, sentenza del 28 febbraio 2008 (§127) e *Labita c. Italia*, sentenza del 6 aprile 2000 (§119), ricorda innanzitutto che l'art. 3 della Convenzione consacra uno dei valori fondamentali delle società democratiche in quanto proibisce in termini assoluti la tortura e le pene o i trattamenti inumani o degradanti, quali che siano i comportamenti della vittima. La CEDU ricorda inoltre che l'articolo 3 della Convenzione impone allo Stato di assicurare che tutti i prigionieri siano detenuti in condizioni compatibili con il rispetto della dignità umana, che le modalità di esecuzione del provvedimento non provochino all'interessato uno sconforto e un malessere di intensità tale da eccedere l'inevitabile livello di sofferenza legato alla detenzione e che, tenuto conto delle necessità

pratiche della reclusione, la salute e il benessere del detenuto siano assicurati in modo adeguato (*Kudla c. Polonia*, sentenza di Grande Camera del 26 ottobre 2000, §§ 92-94).

La Corte ricorda anche che il CPT, il Comitato europeo per la prevenzione della tortura e dei trattamenti o delle pene inumani o degradanti del Consiglio d'Europa, ha fissato a 7 m<sup>2</sup> per persona la superficie minima suggerita per una cella di detenzione (si veda in merito il secondo rapporto generale, CPT/Inf(92)3, §43) e che un sovraffollamento carcerale grave pone di per sé un problema sotto il profilo dell'articolo 3 della Convenzione (si veda in merito la sentenza *Kalachnikov c. Russia*, sentenza del 15 luglio 2002, § 97).

La Corte sostiene comunque di non poter fissare, in modo preciso e definitivo, la misura dello spazio personale che deve essere attribuito a ciascun detenuto secondo la Convenzione, dato che tale questione può dipendere da numerosi fattori, come la durata della privazione di libertà, le possibilità di accesso alla passeggiata all'aria aperta o la condizione mentale e fisica del detenuto (si veda in *Trepachkine c. Russia*, sentenza del 19 luglio 2007, §92).

La CEDU ricorda inoltre che in certi casi la mancanza di spazio personale per i detenuti era talmente evidente da giustificare, di per sé, la constatazione della violazione dell'articolo 3. In questi casi, in linea di principio, i ricorrenti disponevano individualmente di meno di 3 m<sup>2</sup> (si vedano i casi, tutti contro la Russia, *Aleksandr Makarov c. Russia*, n. 15217/07, § 93, 12 marzo 2009 ; *Lind c. Russia*, n. 25664/05, § 59, 6 dicembre 2007 ; *Kantyrev c. Russia*, n. 37213/02, §§ 50-51, 21 juin 2007 ; *Andreï Frolov c. Russie*, n. 205/02, §§ 47-49, 29 mars 2007 ; *Labzov c. Russie*, n. 62208/00, § 44, 16 giugno 2005, e *Mayzit c. Russie*, n. 63378/00, § 40, 20 gennaio 2005).

La Corte sostiene infine che nei casi dove il sovraffollamento non solleva automaticamente l'eccezione di violazione dell'articolo 3, al fine di verificare il rispetto di questa disposizione, possono essere presi in considerazione altri aspetti riguardanti le condizioni di detenzione. Tra questi elementi figurano la possibilità di utilizzare i servizi igienici privatamente, l'areazione disponibile, l'accesso alla luce naturale e all'aria aperta, la qualità del riscaldamento e il rispetto delle esigenze sanitarie di base. Inoltre, si ricorda che anche in casi dove ciascun detenuto disponeva dai 3 ai 4 m<sup>2</sup>, il giudice dei diritti ha accertato la violazione dell'articolo 3 quando la mancanza di spazio era accompagnata da una mancanza di ventilazione e di luce (si vedano i casi *Moisseiev c. Russia*, n. 62936/00, 9 ottobre 2008 ; *Vlassov c. Russia*, n. 78146/01, § 84, 12 giugno 2008 ; *Babouchkine c. Russia*, n. 67253/01, § 44, 18 ottobre 2007 ;

*Trepachkine*, già citato, e *Peers c. Grecia*, n. 28524/95, sentenza del 19 aprile 2001, §§ 70-72).

La CEDU passa quindi all'applicazione dei principi generali richiamati al caso di specie.

Per quanto riguarda il periodo intercorrente dal 30 novembre 2002 all'aprile 2003, durante il quale il ricorrente è stato detenuto in uno spazio disponibile pari a 2,70 m<sup>2</sup>, la CEDU afferma che la mancanza palese di uno spazio personale costituisce di per sé un trattamento inumano o degradante. Pertanto, secondo la CEDU, con riferimento a tale periodo vi è stata violazione dell'articolo 3 della Convenzione.

Per quanto riguarda invece il periodo successivo, durante il quale il ricorrente ha potuto disporre di uno spazio personale di 3,24 m<sup>2</sup>, 4,05 m<sup>2</sup> e 5,40 m<sup>2</sup>, la CEDU riconosce un miglioramento della situazione. Peraltro il ricorrente, alla luce dell'attenta analisi condotta dal giudice di Strasburgo, non si è lamentato del riscaldamento della cella o dell'accesso e della qualità del bagno annesso alla cella e, nonostante abbia denunciato di aver subito un pregiudizio alla propria integrità fisica e psichica, non ha poi fornito alcun elemento utile a dimostrazione. Riguardo poi alla possibilità di uscire dalla cella, la Corte constata che il ricorrente aveva a disposizione quasi 9 ore, tra la possibilità di recarsi nel cortile, o all'interno, con la possibilità di socializzare con gli altri detenuti. La CEDU afferma inoltre che è deplorabile che il ricorrente non abbia potuto svolgere alcuna attività lavorativa all'interno del carcere, ma che questa condizione, di per sé, non è sufficiente per ritenerla contraria all'articolo 3 della Convenzione. In conclusione perciò, secondo il giudice europeo, per questo secondo periodo il trattamento a cui è stato sottoposto il ricorrente non integra quel livello minimo di gravità richiesto perché il caso possa essere considerato in violazione dell'art. 3 della Convenzione.

- ***GIULIANI E GAGGIO c. Italia***, decisione del 28 agosto 2009.

I ricorrenti, genitori e fratello di Carlo Giuliani, morto tragicamente del 2001 nel corso del G8 a Genova, invocando l'articolo 2 della Convenzione, hanno eccepito che la morte del figlio sia stata provocata per l'uso eccessivo della forza, dato che le operazioni per il mantenimento e il ristabilimento dell'ordine pubblico sono state insufficienti. Inoltre l'assenza di soccorsi immediati avrebbe comportato la violazione degli articoli 2 e 3 della Convenzione. Peraltro,

invocando sempre l'articolo 2, 6 e 13, i ricorrenti hanno ritenuto che non fosse stata condotta un'indagine effettiva sulla morte del loro congiunto. Infine, hanno affermato che il Governo italiano ha violato l'articolo 38 della Convenzione (esame contraddittorio) per aver omesso di fornire informazioni alla CEDU o per aver fornito informazioni false.

Riguardo alla violazione dell'articolo 2 della Convenzione e in particolare all'uso eccessivo della forza, la Corte ha ritenuto che non vi sia stata alcuna illegittimità. Dopo aver ricordato i principi generali elaborati dalla sua giurisprudenza, la CEDU, passando ad esaminare i motivi che hanno condotto il giudice per le indagini preliminari ad archiviare il caso, ha considerato che il carabiniere che aveva esploso i colpi d'arma da fuoco era di fronte ad un gruppo di manifestanti che stavano attaccando con violenza il veicolo dove si trovava e che lo stesso aveva sparato, ma tenendo l'arma ben visibile e dopo aver intimato agli stessi di fermarsi. In sostanza, secondo la CEDU il ricorso alla forza non ha oltrepassato i limiti di quanto era assolutamente necessario per permettere al carabiniere e ai suoi colleghi di sottrarsi ad un pericolo reale ed imminente.

In merito all'obbligo positivo di proteggere il bene della vita, la Corte ha ritenuto che quando uno Stato organizza un evento internazionale ad alto rischio, deve adottare tutte le misure di sicurezza necessarie, nel rispetto dei diritti di espressione e di riunione degli eventuali manifestanti. Nel caso di specie la CEDU ha voluto verificare se le autorità italiane, nell'organizzare e nel dirigere le operazioni di mantenimento dell'ordine, abbiano ridotto al minimo il rischio di usare la forza. I ricorrenti avevano infatti affermato che c'erano stati problemi nell'organizzazione e che non era stata aperta alcuna inchiesta interna. Ma proprio a causa della mancanza di un'inchiesta interna e tenendo comunque presente che si trattava di un evento di grandi dimensioni in cui le forze dell'ordine avevano subito una pressione enorme, la CEDU ha ritenuto di non essere in grado di stabilire se ci sia stato un nesso di causalità tra le eventuali mancanze nella pianificazione delle operazioni di polizia e la morte di Carlo Giuliani. Peraltro la CEDU ha rilevato che le autorità hanno immediatamente chiamato i soccorsi perciò non sono venute meno all'obbligo positivo di proteggere la vita di Carlo Giuliani.

Rispetto agli obblighi procedurali nascenti dall'art. 2 della Convenzione, la CEDU ha rilevato che l'autopsia effettuata non ha permesso di stabilire con certezza la traiettoria del proiettile né ha permesso di recuperare un frammento di metallo rimasto nel corpo della vittima. A ciò si deve aggiungere il fatto che, ancora prima di ricevere i risultati dell'autopsia, il procuratore

ha autorizzato la famiglia Giuliani a cremare il corpo del loro congiunto, rendendo così impossibile ogni esame successivo. Inoltre la Corte ha ritenuto che anche le indagini disposte siano da censurare perché si sono concentrate sulle responsabilità degli autori diretti, senza invece fare alcuna luce sulle eventuali mancanze nella pianificazione e nella gestione delle operazioni di mantenimento dell'ordine pubblico. Sotto questo profilo pertanto la CEDU ha ritenuto che l'Italia non ha rispettato gli obblighi procedurali nascenti dall'art. 2 della Convenzione.

La CEDU ha inoltre ritenuto che, essendo stata dichiarata la violazione dell'art. 2, non si dovessero esaminare separatamente le doglianze relative agli artt. 6 e 13.

Riguardo alla violazione dell'art 3, invocata dai ricorrenti per il passaggio con il veicolo sul corpo di Carlo Giuliani e per la mancanza di soccorsi immediati, la CEDU ha ritenuto che le forze dell'ordine non hanno voluto infliggere intenzionalmente alcuna sofferenza e che tali circostanze dovevano invece essere esaminate esclusivamente alla luce dell'art. 2 della Convenzione.

Infine, riguardo alla violazione dell'art. 38 della Convenzione lamentata dai ricorrenti, la CEDU ha ritenuto che il Governo italiano abbia cooperato sufficientemente perché si potesse esaminare il caso in modo appropriato.

- **Caso LAUTSI C. ITALIA**, decisione del 3 novembre 2009.

Secondo la Corte europea l'esposizione obbligatoria di un simbolo religioso nelle aule scolastiche quale il crocifisso limita il diritto dei genitori ad educare i propri figli secondo le proprie convinzioni e, inoltre, viola il diritto degli stessi alunni di credere o non credere. Tali restrizioni sono incompatibili con il dovere dello Stato di rispettare la neutralità nell'esercizio della funzione dell'educazione pubblica.

Più nello specifico la CEDU ha chiarito, con toni prudenti e sulla base di principi giurisprudenziali consolidati, che il crocifisso non può essere considerato un semplice simbolo dell'espressione culturale e storica italiana, ma deve essere ritenuto un simbolo religioso di potente impatto, soprattutto in aule scolastiche frequentate da alunni in giovane

età e praticanti una religione diversa da quella cristiana o che hanno genitori che intendano educare i propri figli nel rispetto del principio di laicità.

A monte della decisione in parola si pone la vicenda della ricorrente i cui figli durante l'anno scolastico 2001-2002 frequentano la scuola pubblica "*Istituto comprensivo statale Vittorio da Feltrè*" in Abano Terme. Nelle aule scolastiche di tale istituto sono appesi dei crocifissi e la ricorrente se ne lamenta durante una riunione scolastica nell'aprile 2002, ritenendoli contrari al principio di laicità, principio a cui vuole ispirarsi per educare i propri figli. In quella discussione la ricorrente fa espresso riferimento anche alla sentenza della Corte di Cassazione n° 4273 del 1° marzo 2000, secondo la quale la presenza di un crocifisso nelle stanze adibite a luogo per lo svolgimento delle operazioni di voto è già stata considerata contraria al principio di laicità dello Stato.

Nonostante le proteste della ricorrente, la direzione della scuola decide di lasciare il crocifisso esposto nelle aule.

Contro tale decisione, nel luglio 2002, la ricorrente propone ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto. In particolare, la ricorrente solleva una questione di costituzionalità e, richiamando gli articoli 3 e 19 della Costituzione italiana e 9 della Convenzione europea dei diritti dell'Uomo, denuncia la violazione del principio di laicità. Invocando l'articolo 97 della Costituzione denuncia inoltre la violazione del principio di imparzialità dell'amministrazione pubblica.

Nel frattempo, il 3 ottobre 2002, il Ministero dell'Istruzione pubblica adotta la direttiva n. 2666 con cui raccomanda ai direttori delle scuole di esporre il crocifisso. Il Ministero dell'Istruzione pubblica si costituisce nel procedimento promosso dalla ricorrente, sostenendo che l'esposizione del crocifisso trova giustificazione legale, essendo previsto dall'art. 118 del regio decreto n. 965 del 30 aprile 1924 e dall'art. 119 del regio decreto n. 1297 del 26 aprile 1928.

Nel gennaio 2004 il T.A.R. del Veneto, tenendo in considerazione il principio di laicità sancito dagli artt. 2, 3, 7, 8, 9, 19, e 20 della Costituzione, ritiene l'eccezione di costituzionalità non manifestamente infondata e pertanto riporta la questione alla Corte costituzionale. Il T.A.R. fa presente che il crocifisso viene imposto agli alunni, ai loro genitori e ai professori in un contesto dove esistono da una parte il diritto alla libertà di insegnamento



e dall'altra l'obbligo scolastico. Inoltre la presenza del crocifisso viene ritenuta come un simbolo religioso che favorisce la religione cristiana a detrimento delle altre religioni.

La ricorrente si costituisce quindi nella procedura davanti alla Corte costituzionale. L'Avvocatura dello Stato, costituitasi a sua volta nell'interesse del Governo, sostiene in particolare che la presenza di un crocifisso nelle aule scolastiche sarebbe un "fatto naturale", da considerarsi non solo come simbolo religioso, ma anche come "l'insegna della Chiesa cattolica", la sola Chiesa nominata dalla Costituzione, all'art. 7. Il crocifisso deve essere pertanto considerato come un simbolo dello Stato italiano.

Con ordinanza n. 389 del 15 dicembre 2004, la Corte costituzionale si dichiara incompetente, facendo presente che le disposizioni di cui si è eccepita la legittimità costituzionale non hanno forza di legge, ma esclusivamente regolamentare.

Il procedimento davanti al T.A.R. riprende. Con sentenza n. 1110 del 17 marzo 2005, il T.A.R. respinge il ricorso accogliendo la tesi secondo cui il crocifisso deve considerarsi sia quale simbolo della storia e della cultura italiana e conseguentemente manifestazione dell'identità italiana, sia quale simbolo dei principi di uguaglianza, libertà, tolleranza e laicità dello Stato.

Contro tale provvedimento, la ricorrente si oppone, presentando ricorso al Consiglio di Stato. Con sentenza n. 556 del 13 febbraio 2006 anche il Consiglio di Stato rigetta il ricorso, motivando la decisione con il fatto che il crocifisso è da considerarsi uno dei valori laici della Costituzione italiana e rappresentativo dei valori della vita civile.

Prima di affrontare la vicenda nel merito, la CEDU richiama il diritto interno riguardante l'obbligo di esporre il crocifisso nelle aule scolastiche.

Con chiarezza, la CEDU ricorda che tale obbligo risale ad un'epoca precedente all'unità d'Italia, dove con il regio decreto n. 4336 del 15 settembre 1860 del Regno di Piemonte-Sardegna, all'art. 140, si legge "*ogni scuola dovrà senza difetto essere fornita (...) di un crocifisso*". Successivamente, nel 1861, con la nascita dello Stato italiano, lo Statuto del Regno di Piemonte-Sardegna del 1848 diventa lo Statuto italiano. In esso si legge che "la religione cattolica apostolica e romana (era) la sola religione d Stato. Gli altri culti esistenti (erano) tollerati in conformità con la legge".

In seguito, la presa di Roma ad opera dell'esercito italiano, avvenuta il 20 settembre 1870, e l'elezione di Roma a capitale dello Stato italiano causano una crisi nelle relazioni tra Stato e Chiesa cattolica. Lo Stato italiano emana la legge n. 214 del 13 maggio 1871 con cui regola unilateralmente le relazioni con la Chiesa, accordando al Pontefice una serie di privilegi per lo svolgimento regolare dell'attività religiosa. Con l'avvento del fascismo, lo Stato adotta una serie di circolari per garantire l'obbligo di esporre il crocifisso nelle aule scolastiche. In particolare la CEDU ricorda le circolari n. 68 del 22 novembre 1922 e la n. 2134-1867 del 26 maggio 1926 e due regi decreti, quello n. 965 del 30 aprile 1924 e quello 1297 del 26 aprile 1928, ritenuti questi ultimi ancora vigenti nell'odierno sistema giuridico italiano.

In data 11 febbraio 1929 vengono quindi firmati i Patti Lateranensi, che suggellano la riconciliazione tra Stato e Chiesa cattolica con cui si riafferma che la religione cattolica è l'unica religione di Stato.

La CEDU ripercorre quindi la storia recente d'Italia, ricordando che nel 1948 viene adottata la Costituzione repubblicana: la CEDU ne richiama in particolare l'art. 7 il quale afferma che *“Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi: Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale”*, nonché l'art. 8, nel quale viene sancito che *“Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze”*.

La Corte europea ricorda poi che nel 1985 entra in vigore la legge n. 121, meglio conosciuta come il “Nuovo Concordato”, modificativa dei Patti Lateranensi, con cui viene abrogata la disposizione che eleggeva la religione cattolica come l'unica religione di Stato.

La CEDU richiama infine una serie di sentenze emesse dalla Corte costituzionale riguardanti principi fondamentali come quello di uguaglianza e di libertà di religione, d'uguaglianza di tutte le religioni davanti alla legge e d'equidistanza e imparzialità che lo Stato deve avere, in conformità dello del principio di laicità, del carattere non obbligatorio dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, con richiamo esplicito ad un'affermazione della Corte costituzionale sul carattere non confessionale dello Stato italiano a partire

dall'entrata in vigore del "Nuovo Concordato" (Sentenze n. 508/2000, 925/1988, 440/1995, 329/1997, 203/1989, 259/1990 e 195/1993).

Nel merito, con riferimento all'interpretazione dell'art. 2 del Protocollo n. 1, la Corte europea richiama i principi elaborati dalla propria giurisprudenza in ordine all'esercizio delle funzioni che lo Stato assume nel campo dell'educazione e dell'insegnamento (si vedano *Kjeldsen, Busk Madsen e Pedersen c. Danimarca*, sentenza del 7 dicembre 1976, §§ 50-54, *Campbell e Cosans c. Regno Unito*, sentenza del 25 febbraio 1982, §§ 36-37, *Valsamis c. Grecia*, sentenza del 18 dicembre 1996, §§ 25-28 e *Folgerø e altri c. Norvegia*, sentenza di Grande Camera del 29 giugno 2007, §84). Secondo la CEDU:

a) le due frasi dell'articolo 2 del Protocollo n. 1 devono essere lette non solo alla luce l'una dell'altra, ma anche, in particolare, degli articoli 8, 9 e 10 della Convenzione;

b) è sul diritto fondamentale all'istruzione che si innesta il diritto dei genitori al rispetto delle loro convinzioni religiose e filosofiche e la prima frase non distingue più della seconda tra l'insegnamento pubblico e l'insegnamento privato. La seconda frase dell'articolo 2 del Protocollo n. 1 mira a salvaguardare la possibilità di un pluralismo educativo, essenziale a preservare la "società democratica" così come la concepisce la Convenzione. Proprio per i particolari poteri dello Stato moderno, è soprattutto attraverso l'istruzione pubblica che si deve realizzare quest'obiettivo;

c) il rispetto delle convinzioni dei genitori deve essere reso possibile nel quadro di un'educazione capace di garantire un ambiente scolastico aperto e che favorisca l'inclusione piuttosto che l'esclusione, indipendentemente dall'origine sociale degli allievi, dalle loro credenze religiose o dalla loro origine etnica. La scuola non dovrebbe essere il teatro di attività di proselitismo o predicazione, bensì luogo di incontro di differenti religioni e convinzioni filosofiche, dove gli allievi possano acquisire delle conoscenze sui pensieri e tradizioni rispettivi;

d) la seconda frase dell'articolo 2 del Protocollo n. 1 implica che lo Stato, spogliandosi delle funzioni assunte in materia di educazione e insegnamento, vigili affinché le informazioni o le conoscenze che appaiono nei programmi siano diffuse in modo oggettivo, critico e pluralistico. La frase proibisce agli Stati di perseguire un obiettivo di indottrinamento che

possa essere considerato come non rispettoso delle convinzioni religiose e filosofiche dei genitori. Questo è un limite da non superare;

e) il rispetto delle convinzioni religiose dei genitori e dei bambini implicano il diritto di credere in una religione o di non credere in alcuna religione. La libertà di credere e la libertà non di credere sono entrambe protette dall'articolo 9 della Convenzione.

La Corte ricorda inoltre che nell'ambito dell'insegnamento, la neutralità dovrebbe garantire il pluralismo.

Il giudice di Strasburgo passa quindi ad esaminare il caso di specie, applicando ad esso i principi generali ricordati.

Per prima cosa oggetto di esame è la circostanza se lo Stato italiano, imponendo l'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche, abbia vigilato affinché le conoscenze siano diffuse in modo obiettivo, critico e pluralistico, nel rispetto delle convinzioni religiose e filosofiche dei genitori degli alunni, conformemente all'art. 2 del Protocollo n. 1. Per esaminare questo aspetto, la CEDU ha ritenuto necessario prendere in esame la natura di simbolo religioso del crocifisso e il suo impatto su alunni di giovane età, come i figli della ricorrente. Secondo la Corte, in Paesi dove una grande maggioranza della popolazione aderisce ad una religione precisa, senza alcuna restrizione di luogo o di forma, i simboli e i riti di questa religione possono indubbiamente costituire una pressione su allievi che non praticino tale religione (si veda il caso *Karadiman c. Turchia*, decisione della Commissione del 3 maggio 1993).

Ora, a parere della CEDU, il simbolo del crocifisso può avere una pluralità di significati, ma certamente quello religioso è quello predominante. Ne deriva che la presenza del crocifisso nelle aule scolastiche va al di là dell'uso dei simboli in un contesto storico specifico. In proposito si ricorda il caso *Buscarini e altri c. San Marino* (n. 24645/94, sentenza di Grande Camera del 18 febbraio 1999), nel quale i parlamentari prestavano giuramento utilizzando una bibbia, oggetto usato tradizionalmente in un contesto sociale e storico preciso, ma che non toglie ad esso la sua natura religiosa.

La CEDU passa quindi ad analizzare la presenza del crocifisso, nelle aule scolastiche, che nel contesto dell'educazione pubblica è sicuramente percepito come parte integrante dell'ambiente scolastico e può essere considerato come un "simbolo esterno forte" (si veda la decisione del 15 febbraio 2001 nel caso *Dahlab c. Svizzera*, ricorso n. 42393/98). Secondo la

Corte, la presenza del crocifisso può essere facilmente interpretato dagli alunni di tutte le età come un simbolo religioso e si sentiranno educati in un ambiente scolastico contraddistinto da una certa religione.

Se questo può essere incoraggiante per certi alunni, per altri che professano una religione diversa o che non ne professano alcuna, può avere invece un impatto emozionale negativo.

Riguardo alla libertà di religione, si rammenta infatti che la libertà negativa non si limita all'assenza di servizi religiosi o insegnamenti religiosi, ma che essa si estende anche a quelle pratiche o a quei simboli che esprimono, in particolare o in generale, un credo, una religione o l'ateismo. In particolare, il diritto negativo di non credere merita speciale protezione laddove lo Stato abbia una posizione specifica rispetto ad una certa credenza e se persona si trovi in una situazione alla quale non può ovviare se non con sacrifici sproporzionati.

Per rispettare le convinzioni dei genitori, lo Stato, garante dell'educazione pubblica obbligatoria, è tenuto ad essere imparziale rispetto alle diverse confessioni religiose e a sviluppare negli alunni un pensiero critico ed autonomo.

In conclusione, secondo la Corte europea l'esposizione nelle aule scolastiche delle scuole pubbliche di un simbolo religioso appartenente alla religione cattolica non può risultare utile al pluralismo educativo essenziale per garantire una "società democratica" così come concepita dalla Convenzione, nonché quello stesso pluralismo ribadito dalla Corte costituzionale italiana.

Da qui l'accertamento della violazione degli artt. 2 del Protocollo n. 1 e 9 della Convenzione.